



*Comune di
Berzo Demo*

**PIANO PER IL
DIRITTO ALLO
STUDIO**

Linee guida generali

Il presente Piano per il diritto allo studio ha valore dalla sua approvazione in Consiglio Comunale e sino all'approvazione di un nuovo Piano, le tariffe in esso contenute sono soggette a modifiche dall'organo esecutivo, Giunta Comunale.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 28/11/2003

Considerato:

1. che la legge Regionale 20/03/1980 N°31 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce le norme per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio con le seguenti finalità:
 - *Favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano la ricerca attraverso l'educazione dei fondamenti per la realizzazione sociale ed economica della convivenza democratica;*
 - *Assicurare e facilitare la frequenza nelle Scuole Materne e dell'obbligo eliminando eventuali casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico;*
 - *Realizzare uno studio delle strutture e dei problemi educativi della scuola (attraverso sperimentazioni e innovazioni didattiche) affinché la scuola sia sempre più un organismo che cresce e si sviluppa;*
 - *Facilitare l'inserimento e la socializzazione dei minori e portatori di handicap in difficoltà di sviluppo e di apprendimento nell'ambiente scolastico, nel quale gli ingredienti positivi, quelli tendenti alla reciproca integrazione personale sono facilitati il più possibile.*
2. che la L.R. 20.03.1980 n. 31 art. 10 recita: “Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro, aventi sede nell'ambito territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente. Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.”
3. che il Comune di Berzo Demo ha provveduto ad approvare il regolamento generale per l'applicazione dell'ISE (indice della situazione economica) con delibera del Consiglio Comunale n°23 del 23/05/2002.
4. che a tutt'oggi i servizi erogati dal Comune non vengono assoggettati a tale normativa, ma sulla base di tariffe fisse, delle quali si farà cenno più avanti nei vari settori di intervento.
5. che comunque, qualora gli organi collegiali, Giunta o Consiglio Comunale, stabiliscano in futuro l'erogazione dei servizi contenuti nel Piano per il Diritto allo Studio assoggettati a fasce di reddito, si farà riferimento alla normativa sull'ISE ed alle fasce fissate servizio per servizio.

TRASPORTO SCOLASTICO

L.R. 20.03.1980 n. 31 art. 3:

“I Comuni singoli o associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.”

Il Comune di BERZO DEMO effettua il servizio di scuolabus a favore degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie mediante l’utilizzo di n. 2 automezzi di proprietà.

Le linee di trasporto sono 4 così denominate:

Linea 1	Monte frazione – Berzo capoluogo - andata e ritorno
Linea 2	Demo frazione – Berzo capoluogo - andata e ritorno
Linea 3	Demo frazione – Cedegolo - andata e ritorno
Linea 4	Demo periferia e località sparse – scuola elementare di Demo - andata e ritorno

Le linee di percorso degli scuolabus fanno riferimento ai singoli plessi scolastici, pur riconoscendo il diritto dei genitori di scegliere la sede scolastica.

La richiesta di utilizzo del servizio per l’anno scolastico successivo deve essere presentata all’ufficio scolastico comunale entro il **31 agosto** di ogni anno.

E’ possibile un utilizzo parziale del trasporto scolastico solo nei seguenti casi:

- con un utilizzo del servizio normale A/R per la sola andata o per il solo ritorno è prevista una riduzione del 40% della retta complessiva, la richiesta dovrà essere scritta e protocollata entro il 31/08;

L’eventuale ritiro dell’utente dal servizio verrà comunicato all’ufficio comunale che provvederà a richiedere il saldo dovuto, calcolando la retta dovuta sino al termine del mese iniziato.

Il pagamento della retta dovuta deve essere effettuato in due rate con scadenza nei mesi di luglio per il periodo gennaio/giugno e Gennaio per il periodo settembre/dicembre.

Saranno consentite diverse modalità di pagamento o ulteriori sgravi od esoneri a fronte di situazioni particolarmente gravi e comprovate.

FERMATE

Le fermate degli scuolabus sono state individuate in punti il più possibile agevoli e riconoscibili; tuttavia potrebbero subire modificazioni qualora ci fossero variazioni di utenza.

ORARI

Gli orari di partenza sono stabiliti prima dell’inizio dell’anno scolastico e tengono conto dell’orario scolastico stabilito dagli organi collegiali della scuola.

Compatibilmente con l’estensione del tragitto che ciascuna linea di scuolabus deve percorrere, si farà in modo che gli orari di partenza non siano particolarmente distanziati dall’orario di inizio delle lezioni.

Le famiglie saranno opportunamente informate su orari, percorrenze e fermate prima dell’inizio dell’anno scolastico e ogni qualvolta si rendesse necessario.

ASSISTENZA

Il servizio di trasporto scolastico è disciplinato dal Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 il quale prevede l'obbligo di almeno un accompagnatore per gli alunni frequentanti la **scuola materna**, mentre tale obbligo non è previsto per il trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie.

RETTE

- €**15,00** mensili per nuclei familiari con reddito sino a €**51.000,00**
- €**20,00** mensili per nuclei familiari con reddito oltre €**51.000,00**
- €**10,00** fissi mensili per i richiedenti del servizio di trasporto alla scuola elementare di Demo

Sono esenti dal pagamento delle rette gli scolari della frazione di Monte che usufruiscono del servizio per trasferirsi alla scuola elementare di Berzo, in quanto il paese è privo di scuola.

Le rette a domanda inoltrata, saranno da pagarsi indipendentemente dall'utilizzo continuo o discontinuo del servizio.

Viene erogato un contributo una tantum di €**130,00** annui agli abitanti della località Palazzina che provvedono in proprio al trasporto dei bambini frequentanti la scuola elementare di Demo, in quanto zona disagiata e impossibile da inserire nelle linee degli scuolabus, che per tale località svolgono già il servizio per le scuole medie.

Il Comune inoltre fornisce gratuitamente gli scuolabus per le visite d'istruzione, compatibilmente con la disponibilità del personale necessario.

MENSE SCOLASTICHE

L.R. 20.03.1980 n. 31, art. 4:

"I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare".

La mensa attualmente istituita e funzionante è quella presso la scuola materna di Berzo, che attualmente viene utilizzata solamente dai bambini frequentanti la scuola stessa, pur essendo utilizzabile ove se ne verificasse la necessità anche da altre istituzioni scolastiche, mediante gli accorgimenti che il caso richiederebbe.

La gestione è effettuata direttamente dal Comune mediante proprio personale ed il livello qualitativo è garantito dall'applicazione delle direttive impartite in materia dal Servizio Dietetico dell'ASL. e dall'applicazione della normativa HACCP prevista dal D.Lgs. 155/97.

Al servizio mensa oltre ai bambini frequentanti la scuola stessa possono essere ammessi in via prioritaria:

- gli alunni che frequentano il tempo prolungato della Scuola Media;
- gli alunni segnalati dai Servizi Sociali.

RETTE

€2,00 al pasto

SCUOLA MATERNA STATALE

E' presente una dipendente comunale part.time al 70% che esplica funzioni di cuoca.

La scuola materna si trova in un immobile di proprietà della Parrocchia di S.Eusebio di Berzo e per convenzione viene utilizzato dal Comune, che provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario.

SUSSIDI

Alla scuola materna Statale vengono erogati sussidi con gli stessi parametri previsti per le altre scuole (vedasi capitolo libri, materiale didattico e progetti scolastici).

RETTE

- E' prevista una retta di frequenza fissa mensile di **€.35,00** oltre al buono pasto di **€.2,00**
- Riduzione del 50% sulla quota fissa mensile in caso di secondo figlio che frequenta la scuola stessa
- Abbuono totale del fisso mensile in caso di terzo figlio che frequenta la scuola stessa
- Il fisso mensile relativo al mese di settembre sarà calcolato al 50%

SCUOLE MATERNE AUTONOME PARITARIE

L.R. 20.03.1980 n. 31 art. 5

“Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell’età dell’obbligo, debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti.

Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono dei servizi previsti dalla presente legge.

Per garantire nelle scuole materne autonome l’attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che prevedono il riferimento agli orientamenti educativi di cui al D.P.R. 647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416/1974 per assicurare una gestione partecipata.”

Le scuole materne autonome esistenti sul territorio comunale sono:

Scuola Materna Mater Boni Consilii di Demo gestita dalla Parrocchia di San Lorenzo

Scuola Materna San Rocco di Monte gestita dall’associazione genitori

L’Amministrazione Comunale eroga un contributo integrativo della retta, secondo il numero di bambini iscritti fissato, attualmente fissato nelle seguenti somme:

Scuola Materna Mater Boni Consilii di Demo gestita dalla Parrocchia di San Lorenzo	€.20.658,28
Scuola Materna San Rocco di Monte gestita dall’associazione genitori	€. 6.197,48
Totale	€.26.855.76

La scuola materna San Rocco di Monte è ospitata in uno stabile di proprietà comunale ed il Comune provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario, comprese le spese per il riscaldamento e la fornitura di energia elettrica.

Ai sensi della L.R. 8/99 come modificata dalla L.R. 18 del 27/03/2000, si provvederà ad inoltrare alla Regione Lombardia richiesta di contributo che attualmente è di €.3.356,97 per ogni sezione.

Inoltre le scuole materne riconosciute paritarie ai sensi della legge 62/2000 percepiscono dallo Stato un contributo pari ad €.10.845,59 per ogni sezione.

ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA

L.R. 20.03.1980 n. 31 art. 6

“Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l’assistenza socio psicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico, secondo i criteri di integrazione ed il programma distrettuale previsti dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517.

In particolare, l’inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo a superare l’emarginazione.”

L’Amministrazione Comunale si adopera costantemente per l’applicazione della normativa in vigore, intervenendo non solo economicamente, ma anche intrattenendo costanti rapporti di collaborazione sia con gli organismi scolastici che con le strutture sociali distrettuali.

Il Comune fornisce alle scuole le attrezzature speciali necessarie in presenza di alunni svantaggiati o portatori di handicaps e provvede all’assegnazione di personale per l’assistenza specialistica alla persona.

LIBRI E MATERIALE DIDATTICO-PROGETTI SCOLASTICI

L.R. 20.03.1980 N. 31 art. 8:

“I Comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.[...]”

L.R. 20.03.1980 N. 31 art. 7

“I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge.

I libri e gli strumenti didattici ad uso collettivo, per i singoli istituti scolastici, devono soddisfare alle esigenze della sperimentazione didattica e dell’innovazione metodologica nell’ambito della programmazione educativa di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517.”

L’Amministrazione Comunale provvede alla dotazione individuale dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare.

Per quanto concerne la fornitura di materiale didattico e sussidi, in seguito alla trattativa all’interno degli organi dell’Unione dei Comuni della Valsaviore, tenutasi per l’anno scolastico 2002/2003, al fine di pianificare gli importi da erogare all’Istituto Comprensivo di Cedegolo, di concerto con il Dirigente scolastico, si è raggiunta la seguente intesa:

- €400,00 per ogni edificio scolastico presente nel territorio comunale alle dipendenze dell’Istituto Comprensivo di Cedegolo
- € 40,00 per ogni classe
- € 40,00 per ogni alunno iscritto in una scuola del plesso e residente nel Comune

Ne consegue che la Segreteria della scuola dovrà comunicare annualmente il numero degli studenti iscritti per l’a.s. a venire, compresi quelli che pur frequentando altre scuole del plesso sono residenti

in questo Comune. Il Responsabile del servizio nel dare adempimento agli impegni assunti nel bilancio comunale provvederà a determinare ed erogare le sovvenzioni così calcolate.

Considerato pertanto il nuovo metodo di erogazione dei contributi sul diritto allo studio si stabilisce che:

- Non è più necessario che la scuola rendiconti le spese sostenute con tali contribuzioni, ritenendo le stesse una necessità indispensabile al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche
- Non è altresì necessario che la scuola trasmetta i progetti che essa è andata programmando a supporto ed integrazione della normale attività didattica.
- Verranno valutate di volta in volta le proposte straordinarie formulate dalla Scuola o direttamente dell'Ente locale in un'ottica di interazione tra territorio e comunità educante.

Per l'anno scolastico **2003/2004** la situazione risulta essere la seguente:

<u>Scuole elementari di Berzo e Demo:</u> n°2 scuole per €.	400,00=	€.	800,00	
	n° 9 classi per €.	40,00=	€.	360,00
	n°89 alunni per €.	40,00=	<u>€.3.560,00</u>	
	Totale		€.4.720,00	

Scuola media dell'obbligo: n° 1 scuola per €.	400,00=	€.	400,00	
	n°3 classi per €.	40,00=	€.	120,00
	n°37 studenti per €.	40,00=	€.	1.480,00
	n°13 studenti per €.	40,00=	€.	520,00
	Totale		€. 2.520,00	

Scuola materna Statale:n° 1 scuola €.	400,00=	€.	400,00	
	n°1 sezione €.	40,00=	€.	40,00
	n°25 bambini per €.	40,00=	<u>€.1000,00</u>	
	Totale		€.1440,00	

D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo"

Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengono a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o inferiore all'Isee stabilita, attualmente €.10.632,94.

Il decreto provvede alla distribuzione di un fondo stanziato dallo Stato alle Regioni; queste ultime devono a loro volta definire un piano di riparto fra i Comuni dettando anche le istruzioni operative per l'erogazione.

Al Comune spetta la raccolta delle istanze di contributo e la ripartizione tra i beneficiari delle somme stanziate dalla Regione. L'importo complessivo dell'agevolazione non potrà superare l'ammontare della spesa sostenuta da ogni alunno.

Spetta al Responsabile del servizio comunale verificare le spese sostenute dagli studenti e stabilire i criteri nel caso di trasferimenti inferiori alle necessità segnalate.

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

L'Amministrazione Comunale, onde riconoscere l'impegno nello studio e favorirne la prosecuzione, istituisce ogni anno assegni e premi di studio da conferire a studenti residenti a Berzo Demo che si siano particolarmente distinti.

I criteri di erogazione delle borse di studio sono stabiliti con bando approvato di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Legislazione scolastica

Si è ritenuto offrire in allegato una sintesi del variegato quadro normativo relativamente alla legislazione scolastica, al fine di facilitare il lettore e l'utente in generale a districarsi e/o approfondire quanto la legge stabilisce circa il ruolo dell'Ente Locale e della scuola in ordine ai vari servizi e alla strutturazione della stessa.

Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione (ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616)

“Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto della Regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.

Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti:

- a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo;
- a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
- ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico;
- a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società;
- a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio;
- a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e studenti.

Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali sul territorio.

E' competenza del Comune fornire i servizi di trasporto, mensa, assistenza socio psico pedagogica prestata attraverso le strutture socio-sanitarie, promuovere la frequenza della scuola materna anche con la stipula di convenzioni con enti gestori di scuole autonome e l'inserimento degli invalidi, emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali.

I Comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.

Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.”

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate “

“Diritto all'educazione e all'istruzione.

E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”

Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”

Raccoglie in modo sistematico le numerose norme disciplinatrici in materia scolastica delineando l'ordinamento giuridico della scuola in ogni suo ordine e grado.

Il T.U. (676 articoli) è ripartito in cinque parti:

1. Norme generali: formazione della personalità degli alunni, libertà di insegnamento, cooperazione tra gli stati membri dell'Unione Europea, organi collegiali della scuola ai vari livelli, assemblee degli studenti e dei genitori, autonomia amministrativa e vigilanza, razionalizzazione della rete scolastica, istituzioni, formazioni delle sezioni e classi, calendario, regioni, edilizia e attrezzature scolastiche.
2. Ordinamento scolastico: scuole di ogni ordine e grado, sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento, disposizioni per le regioni a statuto speciale, insegnamento dell'educazione fisica e della religione cattolica, handicap, diritto allo studio, disciplina degli alunni, istruzione non statale, riconoscimenti di titoli di studio, scambi culturali.
3. Personale.
4. Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
5. Scuole italiane all'estero.

Legge 15.03.1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

La legge prevede da una parte il trasferimento di funzioni e competenze proprie delle strutture centrali dello Stato a regioni, province e comuni, secondo principi generali, dall'altra (art. 21) l'attribuzione di autonomia alle scuole finalizzata al raggiungimento di standard qualitativi e quantitativi e alla organizzazione e gestione diretta di alcuni settori del servizio scolastico.

“Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie e di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte”.

“I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche...sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.”

“La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche ... a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000”.

L'autonomia attribuita è sia didattica che organizzativa.

“L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi...”

“L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e di ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.”

Pertanto “nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra i diversi sistemi formativi.”

Decreto Ministeriale P.I. 15.03.1997 “Misure di riorganizzazione della rete scolastica”

Decreto Ministeriale P.I. 15.03.1997 “Criteri e parametri per la formazione delle classi”

Decreto Ministeriale P.I. 15.03.1997 “Determinazione degli organici”

Decreto legislativo del 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59”

Il Decreto n. 112/98 disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali.

In materia di istruzione scolastica all’articolo 139 “sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni seguenti:

- a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

I Comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.”

Decreto Presidente della Repubblica n. 233 del 18.06.1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della L. 59 del 15.03.1997”

Il DPR n. 233/98 contiene i parametri per effettuare il dimensionamento scolastico. Il legislatore ha individuato nelle Regioni il soggetto cui spettano compiti di indirizzo progettuale e di sintesi politica, ma assegna alle Province la effettiva responsabilità della redazione dei piani di dimensionamento, a seguito di un preliminare lavoro istruttorio con la collaborazione dei Comuni soprattutto per quanto riguarda la scuola dell’obbligo. Il Regolamento ha infatti previsto l’istituzione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica. Ai fini della determinazione degli standard ottimali di dimensionamento il parametro adottato è quello del numero degli alunni (500-900). In particolar modo, all’art. 3 del suddetto regolamento, è previsto che le regioni procedano all’approvazione dei piani regionali, nel rispetto delle indicazioni delle Conferenze Provinciali, in modo da pervenire alla loro adozione definitiva a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001.

Decreto Presidente della Repubblica 08.03.1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59”

“Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del D.lgs. 31.03.1998 n. 112. A Tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. L’autonomia delle istituzioni scolastiche ... si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.”

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della autonomia (didattica e organizzativa). ... Il POF riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa”; pertanto, ai fini della predisposizione del Piano, “si attivano i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, socio-economiche operanti sul territorio”.

Deliberazione di Giunta regionale 14 febbraio 2000 – N. 6/48II6 “Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche – Piano Regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, art. 3, c. 8”

In attuazione del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 la Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale articolato a livello provinciale. In particolare per quanto riguarda il Comune di Calcinato è definito un Istituto Comprensivo Completo (RL 0212) composto da n. 6 sedi di cui n. 3 scuole elementari, n. 2 scuole materne, n. 1 scuola media.

Legge 20 gennaio 1999 n. 9 “Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”.

“A decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 l’obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un

generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro di suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale.

... A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica..., previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

... Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Legge 10 febbraio 2000 n. 30 “Legge-quadro in materia di riordino dei cicli scolastici”

Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalle legge 17 maggio 1999 n. 144.

L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'art. 68 delle legge 17 maggio n. 144.”

Legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”

“La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli affetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia quali:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.”

“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico.”

